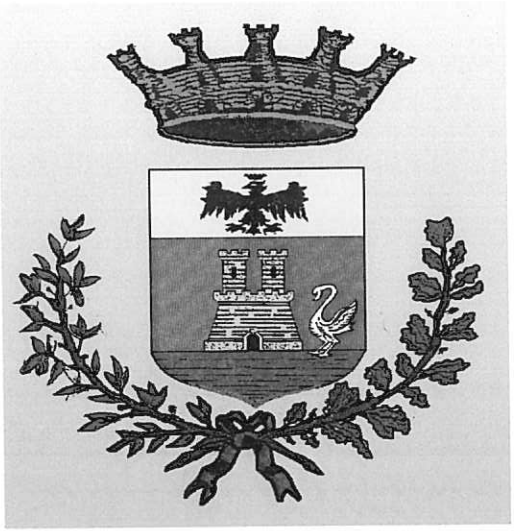


COMUNE DI LUINO
Settore Infrastrutture
Servizio Manutenzioni

<<<<◇>>>>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA E MODESTI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DI SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – ANNI TRE

Luino, lì 15 Febbraio 2021

L'ISTRUTTORE TECNICO DEL
SETTORE INFRASTRUTTURE
(Geom. Alberto Costa)

ART. 1) – OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione per mesi 36 (trentasei) del servizio di noleggio degli automezzi occorrenti per la manutenzione ordinaria dei servizi a sottosuolo per il ripristino del piano viabile di strade, aree ed immobili in genere di proprietà comunale, nonché la realizzazione di interventi edili minimali per l'esecuzione di riparazioni varie.
Tali interventi, elencati in modo non esaustivo e/o limitativo, consisteranno in:

- ⇨ riparazioni di rotture o guasti in genere della rete fognaria comunale;
- ⇨ ripristino di alcuni piccoli tratti della pavimentazione stradale ammalorata o danneggiata, chiusura buche, livellazione avvallamenti ed ogni altro intervento necessario di ordinaria manutenzione del fondo stradale delle vie e piazze cittadine;
- ⇨ sistemazione, spianamento o ripristino di pavimentazioni di aree pubbliche o aperte al pubblico, quali marciapiedi, aree verdi, piazzali pavimentati o in terra battuta, ecc.;
- ⇨ nolo di macchinari e/o attrezzature previste nell'elenco dei prezzi unitari, per interventi vari a supporto di attività lavorative svolte dal personale del magazzino comunale;
- ⇨ fornitura di materiali a piè d'opera (sabbia, ghiaia, terriccio, etc.) necessari per interventi di qualsiasi natura eseguiti da personale comunale;
- ⇨ esecuzione di interventi di modesta entità a carattere edilizio da realizzare presso stabili di proprietà comunale.

L'importo netto del presente appalto, per l'esecuzione di quanto sopra specificato, ammonta complessivamente a € 570.000,00.= oltre a € 6.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivi di quelli relativi ai rischi interferenziali (DUVRI) il tutto oltre IVA 22% per € 126.720,00.= e quindi per un importo complessivo pari ad € 702.720,00.= IVA compresa.

All'interno dell'importo posto a base di gara, il contratto comprende i lavori di manutenzione straordinaria complessivamente di importo inferiore ad €. 360.000,00.=, che occasionalmente dovessero rendersi necessari nei seguenti casi:

- ⇨ per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione urgente non sia rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento, uso o funzionalità degli immobili ovvero l'esigenza sia rapportata ad urgenze che non consentono il ricorso alle procedure concorsuali;
- ⇨ interventi non programmabili in materia di sicurezza, pubblica incolumità, emergenze di tipo idrologico, geologico, meteorologico, esecuzione d'ufficio di ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero esecuzione d'ufficio di ordini ed ingiunzioni previsti dall'ordinamento;
- ⇨ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- ⇨ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, o comunque in relazione all'esecuzione d'ufficio in sede di conclusione del collaudo, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori
- ⇨ allacciamenti, anche provvisori, alle reti di servizi tecnologici.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l'impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell'ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI).
La scadenza del presente appalto è prevista per il 31.12.2024 a decorrere dalla data di aggiudicazione.

ART. 2) – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le ordinazioni di materiali e/o richieste in intervento verranno effettuate telefonicamente o via posta elettronica, da parte di personale dipendente del Servizio Manutenzioni o del Magazzino comunale e l'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel luogo, il giorno e l'ora concordati e comunque in tempo utile per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione comunale.
Di norma, in collaborazione con i Tecnici del Servizio Manutenzioni, dovrà essere valutato e stimato preventivamente il costo dell'intervento che dovrà essere riportato su apposito formulario/buono d'ordine riportante l'indicazione dello specifico centro di spesa, la cui copia dovrà essere allegata necessariamente alla fattura di riferimento.
In particolare, sarà facoltà del personale tecnico comunale frazionare nel tempo l'esecuzione di interventi richiesti od ordinare prestazioni che comportino un tempo di lavoro effettivo esiguo (anche inferiore ad un'ora lavorativa contabilizzata) senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o maggiori compensi oltre a quelli indicati nell'elenco prezzi unitari.
Al termine di ogni intervento – che potrà comprendere categorie di lavori diversi – la Ditta dovrà rilasciare una bolla di lavoro dalla quale risultino:

- la zona di intervento;
- dettagliata descrizione dei lavori eseguiti;
- la tipologia di mezzi ed attrezzature utilizzate;
- le ore di lavoro effettivamente prestate in luogo;
- il costo totale dell'intervento ricavato mediante applicazione alle singole quantità e categorie di lavoro dei prezzi unitari fissati.

Il personale preposto al controllo dei lavori potrà prescrivere particolari modalità tecniche di esecuzione di ogni intervento, frazionare nel tempo singole fasi operative e prevedere l'utilizzo di particolari attrezzature e macchinari, senza che la Ditta possa richiedere indennizzi di sorta o maggiori compensi rispetto a quanto in seguito fissato circa i criteri relativi alla contabilizzazione dei lavori.
Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza richiesti dalla stazione appaltante , (ad esempio l'esecuzione di scavi per il ripristino del funzionamento di pubbliche fognature, la chiusura di buche sul piano stradale di vie e piazze comunali), l'aggiudicatario, prima della firma del contratto dichiara la disponibilità di un proprio magazzino / deposito / cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere con i mezzi ed il personale richiesto il territorio del comune di Luino entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata del tecnico reperibile; la ditta appaltatrice dovrà garantire che l'inizio dell'intervento ordinato avvenga entro il termine massimo di 1 ora. Le chiamate potranno essere effettuate continuativamente nell'arco delle 24 ora della giornata.

ART. 3) – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

Le Ditte partecipanti all'appalto dovranno avere alle dipendenze personale in grado di eseguire gli interventi ricompresi nel presente capitolato (operai muratori specializzati, manovali, operatori di escavatrici, autisti, etc.) e dovrà avere in dotazione tutti gli automezzi e le attrezzature indicate nell'elenco dei prezzi unitari

ART. 4) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui al D. Lgs.50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, le seguenti condizioni:

- requisiti di carattere generale: non deve essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 1. lettera a del D. Lgs n.50/16): iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica e dalle norme vigenti nello Stato di stabilimento sono tenuti;
- requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/16)
- Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell'art. 83 comma 6 e allegato XVII del D.Lgs n. 50/2016, occorre presentare l'elenco dei principali servizi analoghi. Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del bando. Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data del bando servizi analoghi (manutenzione immobili, strade e viabilità in genere, aree esterne), senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso per cause addebitabili all'esecutore del servizio, per un importo complessivo minimo di Euro 570.000,00.La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o Enti Pubblici mediante una delle seguenti modalità: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure fatture relative al periodo richiesto. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti unitamente a fatture relative al periodo richiesto.

All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 4 del presente articolo.
I requisiti indicati al comma 2 punti precedenti devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 45 del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

ART. 5) – RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte imprese temporaneamente riunite. I requisiti minimi richiesti dal D. Lgs. n.50/2016 saranno valutati con riferimento alla somma dei requisiti posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte la riunione.

ART. 6) – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Si intendono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- ❑ assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, relativi al personale dipendente;
- ❑ l'installazione delle attrezzature, degli impianti, delle recinzioni e protezioni necessarie ed adatte – in rapporto al luogo d'intervento, all'entità del cantiere e al grado di pericolosità delle lavorazioni – ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori e sicurezza del personale;
- ❑ la fornitura e l'installazione della necessaria segnaletica stradale, la custodia dei cantieri e quant'altro disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè dal relativo regolamento di esecuzione);
- ❑ la disponibilità di un proprio magazzino / deposito / cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere con i mezzi ed il personale richiesto il territorio del comune di Luino entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata del tecnico reperibile;
- ❑ la proprietà di un autocarro munito dell'autorizzazione ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n.85 del 14.03.1998 e smi ovvero da utilizzare per il trasporto di materiali per conto terzi;
- ❑ la pulizia del cantiere durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi;
- ❑ l'attivazione di una linea telefonica fissa, di un indirizzo di posta elettronica e di un'apparecchiatura fax in funzione 24 ore su 24;
- ❑ recapito telefonico portatile (cellulare) con rete ad ampia copertura e nominativo del coordinatore da contattare in caso di emergenza o necessità impellente di intervento;
- ❑ le spese di viaggio, trasporto attrezzature e trasferimenti in genere, dalla sede della Ditta sino al luogo di lavoro;
- ❑ gli adempimenti ex art. 18 L. 55/90 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 7) – DUVRI

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione il "documento di valutazione dei rischi", previsto dall'art. 28 e successivi del D. Lgs. 81 del 9/04/2008.
Nell'ipotesi d'associazione temporanea di imprese o di Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.
Le ripetute violazioni al documento citato costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 8) – MODALITA' DI OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (inserire clausole progetto offerta per (offerta economicamente vantaggiosa)

Gli interventi in oggetto sono configurati quali servizi e l'affidamento degli stessi avviene tramite procedura aperta secondo quanto stabilito dall'art.3 del D. Lgs. n. 50/2016 let.sss) e smi, ovvero l'Operatore Economico interessato puo' presentare un'offerta che verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, e pertanto individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, mediante l'analisi dei criteri di seguito elencati che saranno oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione che si atterrà ai criteri esposti qui di seguito indicati.
La valutazione delle offerte prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

ELEMENTO QUALITATIVO – OFFERTA TECNICA
massimo 70 punti che verranno assegnati alla proposta progettuale nel seguente modo:

a) Modalità di interazione con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione del contratto per il chiarimento di tutti i dettagli operativi, di diminuzione del disturbo alle aree e agli edifici, nonché agli aspetti logistici.
La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, sulla coerenza e la fattibilità delle proposte che dovranno essere inviate sotto forma di relazione
fino a un massimo di n. 30 punti

b) Presenza nell'organigramma dell'Operatore economico di una figura che assume la carica di "coordinatore tecnico dei cantieri". La valutazione sarà basata sull'esperienza professionale in relazione ad opere affini per tipologia ed importo; il tutto dovrà essere descritto in apposito curriculum vitae/professionale:
fino a un massimo di n. 5 punti

c) Presenza nell'organigramma dell'Operatore economico di una figura che assume la carica di "direttore tecnico dei cantieri". La valutazione sarà basata sull'esperienza professionale in relazione ad opere affini per tipologia ed importo: il tutto dovrà essere descritto in apposito curriculum vitae/professionale :
fino a un massimo di n. 5 punti

d) Proposte tecniche integrative e migliorative di esecuzione dei servizi compresi nell'appalto per aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da effettuare relativamente alla l mantenimento delle strade, degli immobili e delle aree esterne. L'operatore economico dovrà allegare all'offerta una relazione all'interno della quale vengono riassunti tutti gli che consentono di individuare le modalità da porre in atto
fino a un massimo di n. 25 punti

e) Messa a disposizione (rispetto alla dotazione minima indicata)di ulteriore automezzo di proprietà munito di apposita autorizzazione ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n.85 del 14.03.1998 e smi ovvero da utilizzare per il trasporto di materiali per conto terzi;
n. 5 punti

ELEMENTO QUANTITATIVO - OFFERTA ECONOMICA

massimo 30 punti che verranno assegnati alla proposta economica nel seguente modo:

a) max punti 30 per il corrispettivo globale del servizio

	Offerta economica tot. max. punti 25	Prezzo a base d'asta
a	Corrispettivo globale del servizio	€. 570.000,00

a) elemento quantitativo: corrispettivo globale del servizio
In sede di offerta economica il concorrente dovrà esprimere in cifre ed in lettere il ribasso percentuale sul corrispettivo globale del servizio posto a base d'asta, determinato tramite offerta a prezzi unitari.
Il corrispettivo posto a base d'asta è di Euro 570.000,00.= al netto degli oneri della sicurezza.

Per calcolare il punteggio economico di ciascuna offerta sarà utilizzata la formula di interpolazione interlineare
PEa = PEmax * Va
dove:
a = indice numerico di riferimento dell'offerta
Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0<Va\leq1$)
PEa = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a
PE max = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente Va si applica la presente formula

$$Va = (Ra/Rbest)$$

dove:
a = indice numerico di riferimento dell'offerta
Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0<Va\leq1$)
Ra = valore del ribasso offerta del concorrente i-esimo
Rbest = valore del ribasso dell'offerta più conveniente

Il risultato sarà arrotondato al millesimo di punto (terza cifra dopo la virgola).
L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (Iva esclusa).
L'incarico sarà aggiudicato alla cooperativa/consorzio che otterrà il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti sulla base delle valutazioni dei singoli criteri. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.

Le Ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il ribasso in unica percentuale da applicarsi indistintamente a tutti i prezzi elementari previsti nell'allegato elenco prezzi. In caso di altri interventi i prezzi utilizzati per la contabilizzazione degli interventi saranno desunti dal bollettino "Prezzi Informativi delle Opere Edili" edito dalla C.C.I.A.A. di Milano III trimestre 2020. Il corrispettivo dell'appalto e' determinato "a misura".

ART. 9) – ACCERTAMENTO – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTI

Il personale dipendente del Servizio Manutenzioni provvederà al controllo del corretto svolgimento delle prestazioni ed alla contabilità delle medesime. Tale contabilizzazione sarà effettuata sulla base dei dati forniti con le bolle di lavoro descritte all'art. 3) del presente documento e controfirmate per accettazione. L'invio dei "rapportino" di lavoro dovrà essere acquisita dal Servizio Manutenzioni entro e non oltre 3 giorni dall'avvenuta conclusione di ogni singolo intervento pena il mancato riconoscimento delle attività svolte.
In particolare, per i lavori da valutarsi in economia, non saranno contabilizzati i tempi per i trasferimenti di automezzi e personale dalla sede della Ditta aggiudicataria sino ai vari luoghi di intervento ed i tempi occorsi per l'approvvigionamento dei materiali; tali oneri, infatti, si intendono già remunerati nelle singole voci componenti l'elenco prezzi.
A termine di ogni singolo intervento, giudicato regolare, dovrà essere emessa regolare fattura con allegata la bolla di lavoro indicata all'art. 3) controfirmata per accettazione.
Tali fatture saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
L'applicazione di eventuali penali sarà effettuata mediante ritenuta sui corrispettivi da liquidare all'appaltatore.

ART. 10) – VALIDITA' DEL PREZZO

In considerazione delle tipologie dei lavori previsti dal presente capitolato e della limitata durata temporale dell'appalto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili sino alla scadenza del periodo di durata.
I servizi, liquidati a misura e con le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
La Ditta aggiudicataria del servizio riconosce che nella determinazione dei prezzi a misura l'Amministrazione ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte.

ART.11) – DIRETTORE TECNICO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Luino, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione.
Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore ed il Comune di Luino, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto e stabilito dal capitolato e dagli ordini di Servizio. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune di Luino che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali (inadempimenti e penalità) del presente capitolato.
L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

ART. 12) – MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che sarà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro ed, in particolare al D.Lgs. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.
L'appaltatore provvede, in particolare a:

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione dagli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente l'Ente appaltante in caso d'infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte;

- L'appaltatore risponde dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto, sono a carico esclusivo dell'appaltatore che si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche in materia.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Comune a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Comune e sottoscritte dagli interessati.

ART. 13) – DANNEGGIAMENTI

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.
Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante, in difetto il Responsabile del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti.
Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per contro-dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.
Riguardo la possibilita' che la l'Impresa aggiudicataria possa causare danni di media e grande entità, si procederà all'apertura della pratica del sinistro assicurativo, il tutto come evidenziato nel successivo art.18).

ART. 14) – CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nel partecipare alla presente trattativa, la Ditta candidata accetta i contenuti del presente Capitolato e dichiara:
a) di aver preso conoscenza – con specifico riferimento alla Zona oggetto dell'offerta – delle condizioni locali del piano viario, della sua consistenza ed estensione.
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e di conseguenza, di aver valutato remunerativa l'offerta formulata e tale da consentire l'utile d'impresa.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
c) partecipando alla presente gara, l'Appaltatore dichiara inoltre di avere la capacità tecnica ed economica necessaria per disporre l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, secondo le migliori norme e tecniche esecutive.

ART. 15) – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' consentito il subappalto del servizio nei limiti consentiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Allegata all'offerta potrà essere presentata la dichiarazione relativa alla prestazioni componenti l'appalto, che l'impresa intende subappaltare o affidare in cottimo. In caso di mancata dichiarazione la stazione appaltante non autorizzerà l'affidamento in subappalto o in cottimo. Verrà comunque autorizzato il subappalto solo per la quota parte dell'importo complessivo del contratto ammessa dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
L'Ente appaltante non intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti.

Allegata all'offerta potrà essere presentata la dichiarazione relativa alla prestazioni componenti l'appalto, che l'impresa intende subappaltare o affidare in cottimo. In caso di mancata dichiarazione la stazione appaltante non autorizzerà l'affidamento in subappalto o in cottimo. Verrà autorizzato il subappalto solo per la quota parte dell'importo complessivo del contratto ammessa dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
L'Ente appaltante non intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti.

Art. 16) - ESCLUSIONI

Il Comune è estraneo, sotto i profili normativo, patrimoniale e di responsabilità di qualsiasi genere, ai rapporti insorgenti tra l'impresa e altri privati.
Il Comune non è tenuto a retribuire o a riconoscere all'impresa l'esecuzione di lavori non compresi in un ordine di servizio, eseguiti senza ordine di servizio. o in eccesso rispetto a questo, da chiunque siano stati ordinati.
E' fatto salvo il riconoscimento di lavori i quali, ancorché in eccesso rispetto a un ordine di servizio, siano complementari a lavori regolarmente ordinati e resi necessari da circostanze impreviste per ovviare a gravi pregiudizi di danno o a pericoli all'incolumità di cose o persone. In tal caso l'impresa deve comunque avvertire tempestivamente il Comune entro il primo giorno non festivo successivo all'accertamento della situazione e agire col criterio del buon padre di famiglia.
E' altresì fatto salvo il riconoscimento di lavori di somma urgenza ordinati verbalmente dal R.U.P. per i quali lo stesso emetta successivamente l'ordine di servizio. nei termini di cui al presente Capitolato.

Art. 17) - CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI

Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice dei contratti pubblici – D. Lgs 50/2016.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
- il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
- il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.

Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 47, commi 6 e 7, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

Assicurazione sulla responsabilità civile

E' fatto obbligo all'appaltatore provvedere a proprie cure e spese all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi con l'appalto, di cui al presente capitolato, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00. per danni a persone e cose da presentare al Servizio Segreteria ed Affari Generali prima della stipula del contratto.

Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto (copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto) sono a carico dell'aggiudicatario che sarà tenuto ad effettuare il versamento dell'importo comunicato dall'Ufficio competente.

ART. 18) – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE – PENALITA'

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:

α) Intervento eseguito in ritardo rispetto al termine fissato dal coordinatore del Servizio Manutenzioni dell'Ente: 1 per mille del valore complessivo del contratto ogni trenta minuti di ritardo;

β) impossibilità di contattare il reperibile dell'Impresa per oltre trenta minuti: 1 per mille del valore complessivo del contratto ogni trenta minuti di ritardo;

χ) mancato rispetto degli ordini di servizio: 2 per mille del valore complessivo del contratto per ogni violazione alle disposizioni impartite dal coordinatore del Servizio Manutenzioni dell'Ente;

δ) ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovute ad imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza o colpa della Ditta: risoluzione del contratto.

Nella fattispecie il deposito cauzionale verrà totalmente incamerato dalla Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo.

ε) Mancato invio delle *"bollette degli interventi eseguiti"* entro le ore 12,00 della mattina successiva all'intervento: 1 per mille del valore complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo.

ϕ) mancata comunicazione del numero di reperibilità: 5 per mille del valore complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo.

γ) incongruenze ingiustificate fra il tempo effettivo di svolgimento del servizio e le ore successivamente riportate nelle liste settimanali: 5 per mille del valore complessivo del contratto per ogni violazione accertata.

η) Danni alla proprietà comunale:

Nel caso di danni al patrimonio comunale, l'appaltatore è tenuto a segnalare l'episodio al Comune, entro il termine di 3 giorni dal suo accadimento e a provvedere al pronto ripristino, entro ulteriori 2 giorni, dandone sollecita comunicazione.

In caso di urti con danni a pozzetti, dissuasori, bordure, manufatti, tali da costituire pericolo per le persone e viabilità, l'appaltatore ha il dovere di posizionare, immediatamente, segnaletica idonea a segnalare il pericolo, oltre ad assumere gli ulteriori opportuni interventi per garantire la sicurezza della viabilità (es., posizionamento piastre di ferro per coprire le insidie formatesi) e provvedere immediatamente o appena le condizioni ambientali siano favorevoli entro massimo 7 giorni al ripristino.

Al termine o durante la stagione si procederà alla verifica della riparazione dei danni a beni comunali. Nel caso non venissero riparati, l'onere per il ripristino oltre alla applicazione della penale, verrà detratto dalla contabilità finale.

Penale prevista:

- per mancata comunicazione: 5 x 1000 del valore complessivo del contratto
- mancata riparazione del danno 5 x 1000 del valore complessivo del contratto

Quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e), non troverà applicazione quando, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si abbiano a verificare eventi di carattere eccezionale (decesso o grave malattia del titolare della Ditta, accertata impossibilità di immediata sostituzione dei mezzi operativi, accertata impossibilità di percorrere le arterie adducenti al tronco stradale appaltato, calamità naturali, ecc.).

Non è considerato "ritardo" il tempo impiegato dai mezzi per gli spostamenti sul lotto di competenza. In caso di rottura del mezzo durante gli interventi in corso sul tronco stradale, la sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 minuti, diversamente trovano applicazione le penalità sopra riportate.

La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà effettuata tramite lettera raccomandata, via posta elettronica o via fax e l'appaltatore avrà la possibilità di formulare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione degli interventi crei danno (anche solo di immagine) per l'Amministrazione comunale, la stessa avrà facoltà di farli eseguire da altra Ditta, con addebito del relativo costo e delle penali sopra indicate.

ART. 19) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- La Ditta aggiudicataria del servizio assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
- Il vincolo contrattuale con la Ditta aggiudicataria del servizio si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

ART. 20) CESSIONE DEI CREDITI

Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 117 del codice.

Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del D. L. 185 del 2008, convertito nella legge 28/01/2009 n.2 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati concernenti l'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso.
La Ditta aggiudicataria del servizio potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata normativa, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati

ART. 22) AZIONI SOSTITUTIVE

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo relativo agli inadempimenti e penalità del presente capitolato, l'azione sostitutiva consente al Comune di eseguire in proprio o far eseguire a terzi i lavori in contestazione, difettosi, in ritardo, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito dell'impresa nei confronti del Comune ovvero sulla cauzione prestata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti, nonché ai costi accessori o comunque connessi (servizi tecnici, rimozioni, imposte ecc.).
Qualora il Comune intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza all'impresa; entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione è consentito all'impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell'impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l'azione sostitutiva sia già iniziata.
La rivalsa per l'azione sostitutiva con ripetizione delle somme a favore del Comune è quantificata a cura dello stesso e non è impugnabile da parte dell'impresa se non per manifesta irragionevolezza

ART. 23) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- qualora l'aggiudicatario si venga a trovare, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs 50/2016;
- qualora venga accertato per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, lo stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 44 del presente capitolato;
- qualora il contratto subisca una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione al Codice dei Contratti Pubblici;

- qualora intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016;
- mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 38, terzo comma;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- cessione anche parziale del contratto;
- fallimento dell'appaltatore;
- cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.24) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 45 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.
Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto.

ART.25) – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tranne che nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

ART.26) – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART.27) – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

ART.28) – INFORMATIVA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la

riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
I dati possono essere comunicati:

- ad istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003

ART.29) – CONTROVERSIE – ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria. E' escluso il ricorso all' arbitrato. Il Foro competente è quello di Varese.

ART. 30) – RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa espresso riferimento al Capitolato d'Oneri Generali per le forniture ed i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con Decreto Ministero del Tesoro 28/10/1985, ed al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato – R.D. 23/05/1924, n. 827.

ART. 31) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROCAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Luino, lì 15 Febbraio 2021

L'ISTRUTTORE TECNICO
DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
(Geom. Alberto Costa)

ELENCO PREZZI UNITARI

MANO D'OPERA

1)	Operaio specializzato	all'ora	€	27,50.=
2)	Manovale in aiuto	all'ora	€	25,50.=

MATERIALI INERTI A PIE' D'OPERA

3)	Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea, pezzatura mm. 15-30	al q.le	€	2.40.=
4)	Ciottoloni di cava	al q.le	€	2.30.=
5)	Ghiaietto	al q.le	€	2.50.=
6)	Sabbia di cava lavata, sabbione	al q.le	€	3.00.=
7)	Terra da coltivo	al mc.	€	25.00.=
8)	Tout-venant bitumato	al q.le	€	9.10.=
9)	Binder	al q.le	€	9.80.=
10)	Tappeto	al q.le	€	10.50.=
11)	Emulsione bituminosa	al kg.	€	0.60.=
12)	Misto calcareo.....	al q.le	€	2.90.=

NOLEGGIO AUTOMEZZI, COMPRESO CONDUCENTE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE

12)	Autocarro tipo IVECO DAILY o similare, portata utile 15 q.li	all'ora	€	40.00.=
13)	Autocarro tipo IVECO EUROCARGO 100 E21 o similare, portata utile da 80 q.li	all'ora	€	44.00.=
14)	Autocarro tipo IVECO EUROCARGO 110 EL19 o similare , portata utile da 70 a 100 q.li, dotato di gru con portata utile da 10 a 50 q.li	all'ora	€	48.00.=
15)	Autocarro tipo IVECO TRAKKERAD380 7.36 6X4, o similare portata 200 q.li	all'ora	€	50.00.=
16)	Escavatore oleodinamico debitamente attrezzato per lavori di scavo, caricamento, etc.	all'ora	€	55.00.=
		all'ora	€.	55.00.=

a) tipo gommato da 70 a 100 hp .....
b) tipo gommato o cingolato oltre 100 hp .....

17) Miniescavatore su cingoli gommati, con benna larga cm. 30-40	all'ora	€	41.00.=
18) Bobcat	all'ora	€	41.00.=
19) Pala meccanica			
a) su ruote gommate, fino a 70 hp			
b) su ruote gommate, da 70 a 100 hp	all'ora	€	45.00.=
c) cingolata, da 70 a 100 hp	all'ora	€	55.00.=
	all'ora	€	55.00.=
20) Rullo compressore stradale statico o vibrante			
peso da 8 a 20 tonnellate	all'ora	€	40.00.=
peso da 20 a 60 tonnellate	all'ora	€	50.00.=
21) Martello demolitore montato sul braccio dell'escavatore oleodinamico	all'ora	€	70.00.=
22) Compressore con motore a scoppio e martello perforatore oppure demolitore	all'ora	€	25.00.=
23) Vibrofinitrice per stesura conglomerato bituminoso (tout-venant, tappetino, etc. fornito dall'Amministrazione comunale), compreso ogni onere	all'ora	€	85.00.=
24) Nolo generatore di corrente	all'ora	€	9.00.=
25) Nolo legname fino 15 gg.....	al mc	€	26.00.=
26) Piastra vibrante.....	all'ora	€	9.00.=
27) Costipatore	all'ora	€	9.00.=

NOLEGGIO ATTREZZATURE

28) Noleggio impianto semaforico costituito da n. 2 semafori completi, da n. 1 centralina di comando, compresi gli accessori			
• installazione		€	200.00.=
• al giorno		€	30.00.=

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

29) Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso (tout-venant), compresa la rullatura, in spessore compatto da cm. 8			
a) steso con vibrofinitrice	al mq.	€	12.00.=
b) steso a mano, in cassonetto	al mq.	€	16.00.=
c) per ogni cm. steso in spessore superiore a cm. 8	al cm.	€	1.30.=

30)	Fornitura e stesa in opera di pietrischetto bitumato (binder) compresa la rullatura			
	a) in spessore compattato di cm. 5	al mq.	€	10.00.=
	b) in spessore compattato di cm. 8	al mq.	€	14.00.=
31)	Fornitura e stesa in opera di pietrischetto bitumato a granulometria fine per tappetino di usura, in spessore compattato di mm. 25, steso sullo strato di misto bitumato, compresa la pulizia, l'emulsione di ancoraggio e la rullatura a macchina.....	al mq.	€	6.00.=
32)	Fresatura meccanica di pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche			
	sino a mq. 50	al mq.	€	8.50.=
	oltre mq. 50	al mq.	€	3.50.=
33)	Esecuzione con mezzo meccanico di tagli del sedime stradale in conglomerato bituminoso per tutto lo spessore dello stesso e di qualunque spessore	al ml.	€	2.50.=
34)	Esecuzione con mezzo meccanico e finitura a mano, di scarifica stradale per una profondità di cm. 15 compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche	al mq.	€	3.50.=

Per quanto non compreso nel suddetto elenco prezzi si farà riferimento ai prezzi relativi alla fornitura di materiali ed all'esecuzione di tutte le opere compiute, previste nel volume 3/2020 dell'Elenco Prezzi edito dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano – Parte seconda – Opere Complementari – Opere di sistemazione esterna, pavimentazioni e fognature.

Luino, lì 15 Febbraio 2021

L'ISTRUTTORE TECNICO
DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
(Geom. Alberto Costa)